



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 e ss.mm.;
- vista la legge n. 240/2010 e ss.mm. e ii., ed in particolare l'art. 6;
- visto il decreto ministeriale n. 168 del 10 agosto 2011;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- visto il *Regolamento in materia di "spin off o start-up universitari"*, emanato con D.R. n. 4068 del 5 novembre 2012;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2023, con la quale, previo parere del Senato accademico del 21 aprile 2023, è stato approvato il nuovo *"Regolamento in materia di spin-off e start-up dell'Università degli Studi di Catania"*;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2023, con la quale, previo parere del Senato accademico del 23 maggio 2023, sono stati modificati gli artt. 2 e 8 del nuovo regolamento;
- tutto ciò premesso;

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo *"Regolamento in materia di spin-off e start-up dell'Università degli Studi di Catania"*, il cui testo viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello di emanazione del Decreto stesso.

Catania,

IL RETTORE
(Prof. Francesco Priolo)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SPIN-OFF E START-UP DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

-----oo0oo-----

Art. 1 - DEFINIZIONI

1. L'Università degli Studi di Catania, di seguito indicata anche come Università o Ateneo, favorisce la costituzione di imprese finalizzate alla valorizzazione economica del patrimonio tecnico, scientifico e tecnologico dell'Ateneo, anche ai fini di cui al D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 297 e ss.mm.ii.
2. Vengono definite “spin-off” dell'Università quelle società di capitali costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario, aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca. L'Università e/o il personale universitario, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del 10 agosto 2011 n. 168 e ss.mm.ii., partecipano al capitale della società spin-off secondo le modalità specificate agli artt. 4, 5 e 6 del presente regolamento.
3. Vengono definite “start-up” dell'Università quelle società di capitali aventi come scopo lo sviluppo di prodotti e/o servizi innovativi finalizzati alla valorizzazione del know-how maturato in ambito universitario. Esse potranno essere costituite su iniziativa di studenti, laureati, specializzati, dottori di ricerca, titolari di borsa di ricerca presso l'Università di Catania, ma anche di personale universitario e/o personale dipendente dell'Università appartenente al ruolo tecnico-amministrativo. Tali soggetti partecipano al capitale della società spin-off secondo le modalità specificate agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
4. Per personale universitario si intendono, ai fini del presente regolamento, i professori, i ricercatori, i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca (rif. art. 2, comma 1, lettera e, numero 1, del D.Lgs. 297/99 e ss.mm.ii.).
5. Per studenti si intendono tutti i soggetti che, al momento di presentazione della richiesta di attivazione/riconoscimento della start-up universitaria, risultano iscritti, e in regola con i pagamenti, per l'anno accademico in corso, ad un corso di laurea, corso di laurea magistrale, corso di laurea magistrale a ciclo unico, ovvero ad un corso di perfezionamento, ad una scuola di specializzazione o ad un master dell'Università, o anche alla Scuola Superiore di Catania.
6. Per laureati, specializzati, dottori di ricerca, si intendono tutti i soggetti che hanno conseguito, da non più di 18 mesi, una laurea, triennale e/o magistrale, ovvero un titolo di studio post-lauream (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master universitario, corso di perfezionamento) presso l'Università.
7. Per titolari di borsa di studio si intendono i titolari di borse di studio post-lauream e/o post-dottorato, borse di studio universitarie o di altre borse destinate alla permanenza dei giovani ricercatori presso le strutture di ricerca dell'Università.

Art. 2 - PRINCIPI E CONDIZIONI GENERALI

1. Le società spin-off dell'Università possono essere costituite su iniziativa dell'Università o del personale universitario ai sensi dell'art. 1 comma 4 del presente regolamento, prevedendo la

partecipazione al capitale sociale da parte dell'Università ovvero la partecipazione del personale universitario. In particolare, la partecipazione del personale universitario si realizzerà sia in termini di partecipazione al capitale che di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla società spin-off l'impiego di know-how e competenze generate in un contesto di ricerca.

2. Le start-up universitarie possono essere costituite su iniziativa dei soggetti indicati all'art. 1 comma 3 del presente regolamento. La partecipazione di tali soggetti all'iniziativa imprenditoriale si realizzerà sia in termini di partecipazione al capitale che di impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo know-how e competenze maturate in ambito universitario.
3. Le attività delle società spin-off e start-up universitarie devono essere compatibili con gli scopi istituzionali dell'Università. In relazione a ciò le imprese spin-off e start-up universitarie non potranno svolgere attività in conflitto o in concorrenza con le attività istituzionali dell'Università, comprese le attività prestate dall'Università ai sensi del vigente regolamento d'Ateneo in materia di prestazioni conto terzi
4. È fatto divieto di erogazione a qualsiasi titolo di somme in favore degli spin off da parte dell'Ateneo. Gli Spin off non possono partecipare a gare ad evidenza pubblica o a procedure negoziali bandite dall'Università o dalle proprie strutture per l'acquisizione di beni e/o servizi.
5. Le modalità di attivazione e/o riconoscimento delle società spin-off e start-up universitarie, la disciplina dei rapporti con l'Università ed il regime delle autorizzazioni del personale dell'Università sono disciplinati dagli articoli seguenti del presente regolamento.

Art. 3 - COMITATO SPIN OFF

1. Il Comitato Spin Off (di seguito denominato CSO) è l'organo deputato alla valutazione delle proposte di attivazione e/o riconoscimento di spin-off e start-up universitarie. In particolare, al CSO spettano i seguenti compiti:
 - a. fornire agli organi dell'Ateneo, rispetto ad ogni singola proposta, un parere non vincolante in merito, secondo i criteri e le modalità previste dal presente regolamento;
 - b. redigere la relazione per gli organi dell'Ateneo, di cui al seguente art. 12, comma 2;
 - c. programmare attività divulgative, informative e formative in materia di spin-off e start-up.
2. Con riferimento all'attività di cui al comma precedente, punto a, il CSO valuta:
 - a. l'idea aziendale e le finalità dell'iniziativa;
 - b. le qualità tecnologiche e scientifiche dell'iniziativa;
 - c. le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d. il carattere innovativo della proposta;
 - e. l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ateneo e le attività dell'impresa;
 - f. la compagine sociale e il capitale sociale;
 - g. i ruoli e le mansioni dei soci e dei soggetti proponenti, con la previsione dell'impegno richiesto al personale universitario coinvolto, al fine di vagliarne la compatibilità con le attività svolte all'interno dell'ateneo;
 - h. l'eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale dell'impresa spin-off;
 - i. il progetto imprenditoriale e il piano economico-finanziario della società, redatto secondo lo schema approvato dal CSO;
 - j. la generale conformità della proposta alle norme del presente regolamento.

3. Il CSO è composto da:
 - a. il presidente, che è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno;
 - b. due docenti a tempo indeterminato, di cui almeno uno appartenente ai settori scientifico-disciplinari economico gestionali, designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto rettorale;
 - c. il vice-presidente che è nominato tra i componenti di cui alla lettera b;
 - d. il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo, che svolge le funzioni di segretario.
4. I docenti designati durano in carica quattro anni.
5. Il Presidente del CSO, in relazione alla proposta di spin-off oggetto di valutazione, può nominare fino al massimo di due componenti, scelti tra docenti o soggetti provenienti dal mondo imprenditoriale o delle professioni.
6. Il CSO si riunisce su convocazione del Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni possono svolgersi anche per via telematica secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo in tema di riunioni telematiche e sono valide se partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le delibere del CSO sono assunte a maggioranza dei partecipanti con diritto di voto e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Comitato Spin Off esercita le sue funzioni anche nel caso in cui – ad eccezione del Presidente - uno o più membri siano dimissionari, purché la maggioranza dei componenti sia in carica.
7. Il CSO, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale della collaborazione dell'ufficio preposto dell'Area della Terza Missione, il quale:
 - a. assiste i proponenti di iniziative spin-off nella predisposizione e nella verifica della documentazione da proporre al CSO ed agli Organi di governo dell'Ateneo;
 - b. svolge la funzione di segreteria amministrativa per il CSO, provvedendo alla archiviazione e conservazione degli atti e dei documenti di sua pertinenza;
 - c. supporta il CSO nell'attività di monitoraggio condotta sulle iniziative spin-off attivate, nonché di promozione, formazione ed informazione in materia di spin-off e start-up.

Art. 4 - SOGGETTI PROPONENTI

1. Il soggetto che propone l'attivazione o il riconoscimento di un'iniziativa spin-off o di una start-up universitaria deve partecipare al capitale della società.
2. Il personale universitario proponente un'impresa spin-off deve detenere una quota societaria non inferiore al 35% dell'intero capitale sociale della società ancorché in forma cumulata e comprensiva dell'eventuale quota di partecipazione dell'Università.
3. I soggetti proponenti una start-up universitaria devono detenere, ancorché in forma cumulata, una quota societaria non inferiore al 50% dell'intero capitale sociale della società.
4. La partecipazione alla società spin-off o alla start-up universitaria, nei termini indicati ai commi precedenti, dovrà essere garantita sino alla cessazione del riconoscimento quale spin-off o start-up dell'Università.
5. I proponenti di società spin-off o di start-up universitaria possono cedere la propria quota, di qualunque natura, a patto che la presenza nella compagine sociale delle categorie specificate all'art.1, sia mantenuta sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e 3 del

presente articolo.

6. La cessione, da parte di un proponente di una società spin-off, della propria quota di partecipazione societaria dovrà comunque essere sottoposta preventivamente al CSO, che si pronuncerà in merito, pena la perdita da parte dell'impresa del riconoscimento quale spin-off dell'Università.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PROVENIENTI DAL MONDO UNIVERSITARIO

1. Il docente a tempo pieno, sia o meno proponente, per svolgere attività a favore di una società spin-off o start-up universitaria e per assumere cariche direttive o amministrative al suo interno, è obbligato a richiedere al rettore la relativa autorizzazione. L'autorizzazione a svolgere tali attività sarà concessa, nei termini specificati dalla normativa vigente e dal Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali, purché non si tratti di lavoro subordinato e purché non si configuri come rapporto di lavoro libero professionale e a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca o in concorrenza con le attività di Ateneo. Il docente a tempo pieno è, altresì, tenuto a richiedere l'autorizzazione per percepire compensi da una società spin-off e/o start-up universitaria per l'attività svolta, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo e a comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società spin-off e/o start-up universitaria.
2. Il personale docente a tempo definito non necessita di alcuna autorizzazione per svolgere le attività a favore di una società spin-off e/o start-up universitaria e per assumere cariche di gestione al suo interno, a condizione che lo svolgimento di dette attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle sue funzioni didattiche e di ricerca e/o in concorrenza con l'attività dell'Ateneo e nel rispetto del vigente Regolamento in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali
3. I docenti componenti del Consiglio di amministrazione, i docenti componenti delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca e terza missione, il rettore, il prorettore, il direttore generale, i membri del Senato accademico e i direttori dei dipartimenti non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società spin-off e start-up universitarie, fatta salva l'ipotesi in cui il direttore di dipartimento sia designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di una società spin-off partecipata dall'Ateneo, della quale non sia socio o proponente.
4. I presidenti delle strutture didattiche speciali, i presidenti dei centri di servizio, i direttori dei centri di ricerca, il presidente ed i componenti del Nucleo di valutazione, i presidenti dei coordinamenti delle scuole non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società spin-off e start-up universitarie, fatta salva l'ipotesi in cui siano designati dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di una società spin-off partecipata dall'Ateneo, della quale non siano soci o proponenti.
5. Il responsabile della struttura didattica e di ricerca di afferenza del docente e/o ricercatore vigila sul rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività da parte del docente e/o ricercatore a

favore della società spin-off e/o start-up universitaria e le funzioni didattiche e/o di ricerca dallo stesso svolte o sorgano eventuali situazioni di conflitto di interesse effettivo o potenziale, il responsabile della struttura di afferenza del docente e/o ricercatore dovrà segnalarlo al CSO, che provvederà ad inoltrare tale istanza agli organi di Ateneo. Nel caso in cui venga riconosciuta l'incompatibilità suddetta, il docente e/o ricercatore deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore della società spin-off e/o start-up universitaria, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale. Il docente e/o ricercatore è, comunque, tenuto a comunicare tempestivamente al CSO il venir meno della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività di collaborazione con la società spin off e/o start-up universitaria e le proprie funzioni di didattica e/o di ricerca e il sorgere di situazioni di conflitto eventuali o effettive, e contestualmente cessare lo svolgimento delle attività suddette.

6. L'unità di personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università può svolgere attività retribuita a favore di una società spin-off e/o start-up universitaria, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del direttore generale, sentito il responsabile della struttura di appartenenza, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia e nei termini previsti dalla normativa e dal regolamento di Ateneo vigente in materia.
7. L'unità di personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università può essere, altresì, nominata componente del Consiglio di amministrazione di una società spin-off e/o start-up universitaria, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza. Questi è chiamato a segnalare al CSO eventuali difformità rispetto a quanto previsto dal presente regolamento; il CSO sottoporrà tali segnalazioni al direttore generale, affinché possa prendere i dovuti provvedimenti al proposito.
8. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere attività, retribuita o non retribuita, a favore di una società spin-off e/o start-up universitaria, nel rispetto di quanto previsto in proposito dal vigente regolamento d'Ateneo in materia di conferimento di assegni di ricerca, previa autorizzazione del docente referente.
9. I dottorandi di ricerca possono svolgere attività retribuita (nel rispetto della normativa vigente) o non retribuita, a favore di una società spin-off e/o start-up universitaria, a condizione che lo svolgimento di detta attività risulti compatibile con la frequenza al dottorato di ricerca, secondo quanto disposto dal vigente regolamento d'Ateneo in materia di studi di dottorato di ricerca, e non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del coordinatore, su autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato.
10. Gli allievi dei corsi di perfezionamento e di alta formazione, gli allievi delle scuole di specializzazione con esclusione dei medici, i titolari di borsa di ricerca e di studio possono svolgere attività a favore di una società spin-off e/o start-up universitaria secondo quanto previsto in proposito dai regolamenti d'Ateneo vigenti in materia.

Art. 6 - PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

1. La partecipazione dell'Università al capitale sociale di un'impresa spin-off, se prevista, non potrà superare il 20% delle quote societarie e potrà consistere anche nel solo conferimento di beni in natura, quali utilizzo dei laboratori, brevetti, etc.
2. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università al capitale sociale dell'impresa spin-off che:

- a. siano rispettate le prescrizioni normative del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. compatibili.
 - b. la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione e un consigliere sia di nomina dell'Università;
 - c. tutti i soci accettino la sottoscrizione di patti parasociali. I patti parasociali sono ritenuti validi fintantoché l'Università partecipa alla società e sono modificabili, solo previo opportuno vaglio degli organi di governo dell'Ateneo e, all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione dello spin-off.
3. I patti parasociali di cui al comma precedente devono prevedere:
- a. che le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale, modifiche della compagine proprietaria e/o dell'oggetto sociale siano approvate con il consenso dell'Università. Le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, ma anche le modifiche agli stessi patti parasociali, dovranno essere preventivamente approvate, con atto deliberativo opportunamente motivato, dal CdA d'Ateneo, previo parere favorevole del Senato Accademico. Il mancato consenso è motivo di recesso per l'Università;
 - b. che la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto, sia privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, e sia postergata in caso di riduzione del capitale sociale per perdite;
 - c. che la partecipazione dell'Università avvenga anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente, e quindi mediante fidejussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spin-off, su richiesta degli amministratori, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spin-off;
 - d. una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nei confronti degli altri soci, in proporzione delle rispettive quote, in caso di giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin-off a tale data;
 - e. la possibilità di nomina da parte dell'Università di almeno un componente dell'organo di controllo, qualora sia previsto;
 - f. che il compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore dello spin-off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;
 - g. che all'Università vengano fornite annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio, informazioni inerenti alle attività svolte ed alle partecipazioni detenute dal personale strutturato dell'Università.

Art. 7 - PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DI SPIN-OFF E START-UP UNIVERSITARIE

1. Le proposte di attivazione di spin-off e/o start-up universitarie, sottoscritte da uno o più soggetti proponenti ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, dovranno essere redatte secondo il format predisposto dal CSO e contenere almeno i seguenti dati:
 - a. descrizione dell'idea imprenditoriale;
 - b. elenco dei soggetti coinvolti con relative competenze;
 - c. descrizione del prodotto/servizio da realizzare;
 - d. analisi della domanda, dell'offerta e del mercato di riferimento;
 - e. descrizione della struttura organizzativa e gestionale dell'impresa;

f. piano economico-finanziario.

I contenuti della proposta di attivazione dovranno in ogni caso evidenziare gli obiettivi, le qualità scientifiche e tecnologiche, le prospettive economiche ed il carattere innovativo del progetto, nonché specificare le modalità di eventuale partecipazione dell'Università al capitale sociale e la definizione della quota di partecipazione richiesta, i ruoli e le mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin-off, e gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale.

2. Le proposte di attivazione di spin-off e/o start-up universitarie presentate al CSO devono essere corredate dalla bozza dello statuto della società, dalla bozza della convenzione che regola il rapporto con l'Università, nonché, nel caso in cui l'Università partecipi al capitale sociale della società spin-off, dalla bozza dei patti parasociali da sottoscrivere tra i soci della nuova società, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento.
3. Il CSO valuta il progetto imprenditoriale proposto, secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni.
4. Al fine di una corretta valutazione della proposta, il CSO può richiedere al/i proponente/i ulteriori chiarimenti, informazioni e/o documenti ad integrazione. In tal caso il termine per la valutazione è sospeso sino al ricevimento di quanto richiesto.
5. Il CSO, ai fini della valutazione della compatibilità della proposta con le attività istituzionali dell'Ateneo, comprese quelle prestate in regime di conto terzi, invia la relativa documentazione a tutte le strutture di appartenenza del personale d'ateneo partecipante e/o ospitanti l'iniziativa, nonché a tutte le altre strutture ritenute competenti in relazione all'oggetto.
6. Nel caso specifico di start-up universitarie in cui non sia prevista la partecipazione di personale dell'Università, la documentazione relativa alla proposta sarà sottoposta dal CSO alla struttura ritenuta competente in relazione all'oggetto, al fine di vagliarne la compatibilità con le attività svolte presso le strutture dell'Ateneo.
7. Gli organi interpellati dal CSO, entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, deliberano in merito a:
 - a. la compatibilità dell'attività proposta con le attività istituzionali delle strutture interessate, compresa l'assenza di conflitti di interesse tra le attività dell'impresa spin-off e/o start-up universitaria e le attività svolte ai sensi del vigente regolamento d'Ateneo in materia di prestazioni conto terzi;
 - b. l'interesse a supportare l'iniziativa;
 - c. la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature ed i servizi richiesti (in caso di strutture ospitanti l'iniziativa);
 - d. la convenzione che regola il rapporto tra l'impresa e l'Università.
8. Le deliberazioni degli organi interpellati sono trasmesse al CSO di Ateneo, presso gli uffici competenti dell'Area della Terza Missione.
9. Acquisite le suddette deliberazioni, il CSO, entro 30 giorni, redige, per ciascuna proposta, una relazione istruttoria contenente la valutazione complessiva degli elementi della proposta e delle indicazioni espresse dalle strutture interpellate nonché il parere di cui al precedente art. 3 del presente Regolamento.
10. La relazione, corredata dalla proposta di attivazione di spin-off e/o start-up universitarie e dalle deliberazioni degli organi competenti in relazione alle prescrizioni dei precedenti commi 5 e 6

del presente articolo, è inviata tempestivamente al Senato Accademico e al Consiglio di amministrazione per gli adempimenti conseguenti.

11. Il Consiglio di amministrazione delibera, previo parere favorevole del Senato Accademico, in merito alla proposta di attivazione.
12. Qualora l'Università partecipi all'impresa spin-off in qualità di socio, il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, dovrà deliberare nel rispetto degli adempimenti del D.Lgs. 175/2016. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università dovrà altresì indicare la quota di capitale sociale da sottoscrivere ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, e designare il rappresentante dell'Università nel Consiglio di amministrazione della società spin-off. Tale rappresentante è tenuto a riferire almeno una volta all'anno sull'attività dell'impresa spin-off al Consiglio di Amministrazione dell'Università.
13. La quota di dividendo di competenza dell'Università, realizzata da ciascuna società spin-off in cui l'Università partecipa al capitale sociale, affluisce ad un apposito capitolo di bilancio. Qualora parte dei fondi necessaria alla sottoscrizione del capitale sociale sia messa a disposizione da strutture interne, il dividendo sarà ripartito secondo accordi tra amministrazione centrale e strutture al momento della messa a disposizione dei fondi.
14. Entro il 30 settembre di ogni anno la società spin-off e/o start-up universitaria è tenuta a trasmettere al CSO, presso gli uffici competenti dell'Area della Terza Missione, copia dei bilanci e una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente, al fine di consentire il monitoraggio previsto dall'art. 12 del presente Regolamento. Qualora tale relazione non venga inviata al CSO per due anni consecutivi, il Comitato segnalerà l'evenienza al Consiglio di amministrazione dell'Università che procederà alla revoca del riconoscimento della società quale spin-off e/o start-up dell'Università.

Art. 8 - RAPPORTI TRA UNIVERSITÀ E SPIN-OFF/START-UP

1. I rapporti tra l'Università e la società spin-off e/o start-up universitaria sono regolati da apposita convenzione, avente ad oggetto l'utilizzo di spazi, attrezzature, brevetti, logo e personale, approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Convenzione prevede:
 - a. le modalità di concessione dei locali e dell'uso di attrezzature e l'eventuale onere economico relativo;
 - b. gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture (spese di funzionamento, acqua, energia elettrica, telefono, gas, riscaldamento, pulizie, etc.) che la società spin-off e/o start-up universitaria dovrà rimborsare all'Università o, in alternativa, l'indicazione del complessivo peso percentuale della quota di capitale sociale cui tali conferimenti corrispondono, secondo le previsioni di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento;
 - c. gli eventuali servizi suppletivi che l'Università riterrà opportuno erogare come supporto alla società spin-off e/o start-up universitaria, con l'indicazione degli eventuali oneri;
 - d. l'obbligo di assicurazione per responsabilità civile della società spin-off e/o start-up universitaria per danni a persone e cose dell'Università;
 - e. la predisposizione di apposito verbale in contraddittorio tra le parti al momento della consegna dei locali a seguito di rilascio della copia delle suddette polizze agli uffici competenti;
 - f. le modalità d'uso del marchio "Spin-off/Start-up dell'Università degli Studi di Catania", con l'espressa garanzia a mantenere indenne l'Università da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;

- g. le modalità di partecipazione dell'Università al capitale sociale della società spin-off, qualora sia prevista la partecipazione dell'Università ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento;
 - h. l'obbligo da parte della società spin-off e/o start-up universitaria di fornire all'Università tutte le notizie utili sull'attività della società per una corretta valutazione delle incompatibilità tra le attività sociali e gli scopi istituzionali dell'Università medesima;
 - i. il divieto di erogazione a qualsiasi titolo di somme in favore degli spin off da parte dell'Ateneo;
 - j. il divieto da parte della società spin off di partecipare a gare ad evidenza pubblica o a procedure negoziali bandite dall'Ateneo o dalle sue strutture per l'acquisizione di beni e/o servizi;
 - k. le modalità di gestione della proprietà intellettuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, compresa l'indicazione delle quote percentuali di royalties provenienti dagli eventuali brevetti, determinate in base al contributo di ciascuna delle parti;
 - l. Il rispetto degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e dal Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.
3. La permanenza delle aziende spin-off e/o start-up universitarie all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i 5 anni. Detto periodo potrà essere prorogato una sola volta, per un massimo di altri 5 anni, su motivata richiesta della società spin-off e/o start-up universitaria. Tale richiesta sarà sottoposta al Comitato Spin Off il quale emetterà il parere, dopo aver verificato l'andamento degli indicatori di performance e lo stato di attività dell'impresa ed aver raccolto il nullaosta della struttura ospitante e/o di afferenza dei proponenti e/o competente in relazione all'oggetto. Il parere del CSO sarà trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università, che delibererà in merito, previo parere del Senato accademico.
 4. Decorsi i termini della convenzione, la società dovrà riconsegnare i locali all'Ateneo.
 5. Il Responsabile della struttura ospitante l'azienda spin-off e/o start-up universitaria o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, il/i responsabile/i della/e struttura/e di afferenza dei proponenti e/o competente/i in relazione all'oggetto, è tenuto a monitorare la corretta applicazione della convenzione, evidenziando eventuali problemi o conflitti di interesse tra le attività istituzionali dell'Ateneo e le attività della società e segnalandoli al CSO, che provvederà ad inoltrare tale istanza agli organi di Ateneo.

Art. 9 - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO SPIN-OFF

1. All'azienda spin-off e/o start-up universitaria può essere concesso l'utilizzo del nome e del logo dell'Università.
2. La concessione della licenza d'utilizzo del logo dell'Università deve essere regolamentata nella convenzione stipulata tra Università e spin-off/start-up universitaria ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, e deve prevedere:
 - a. che la società spin-off e/o start-up universitaria garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo;
 - b. le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. In particolare, qualora vengano meno le condizioni di partecipazione dei proponenti della società spin-off e/o start-up universitaria specificate agli artt. 1, 2 e 4 del presente regolamento, quest'ultima dovrà interrompere, con effetto immediato, l'utilizzo del nome e del logo.

Art. 10 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dall'azienda spin-off e/o start-up universitaria è della nuova società, fatti salvi i diritti dell'Università indicati nel comma successivo.
2. In caso di brevettazione dei risultati di una ricerca condotta da un'azienda spin-off e/o start-up universitaria la titolarità dei brevetti è della società, ma all'Università spetta la licenza di utilizzo gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza, ai fini di pubblicazione, didattica e di ricerca.

Art. 11 - RISERVATEZZA

1. Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di attivazione e/o riconoscimento di spin-off e start-up dell'Ateneo di Catania sono tenuti ad osservare la massima riservatezza, al fine di salvaguardare l'interesse dei proponenti e dell'Università degli Studi di Catania.
2. Nello specifico, i componenti del Comitato Spin Off, sono tenuti a sottoscrivere una specifica dichiarazione di riservatezza, inerente ai contenuti delle proposte di attivazione di spin-off e start-up universitarie sottoposte a valutazione.

Art. 12 - MONITORAGGIO SPIN-OFF

1. Il Comitato Spin Off è incaricato del monitoraggio delle iniziative spin-off e/o start-up universitarie attivate, nell'ambito del quale si avvale del supporto dell'Area della Terza Missione. Al fine di consentire al CSO di assolvere tale compito, ciascuna società spin-off e/o start-up universitaria, dal momento della sua attivazione, si impegna a trasmettere prontamente all'Area della Terza Missione tutta la documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società, nonché ad effettuare, con il supporto di idonea documentazione, tutte le comunicazioni riguardanti le eventuali variazioni intervenute rispetto all'assetto iniziale, pena la perdita del riconoscimento come società spin-off e/o start-up universitaria.
2. In particolare, ciascuna società spin-off e/o start-up universitaria deve produrre al termine di ogni anno di attività ed inviare all'Area della Terza Missione, entro il 30 settembre dell'anno seguente, una relazione che specifichi tra l'altro:
 - a. data di costituzione e di avvio attività;
 - b. fatturato annuale;
 - c. numero di dipendenti e/o collaboratori;
 - d. servizi, distinti per tipologia, prestati a favore della società da personale universitario;
 - e. obiettivi raggiunti rispetto alle previsioni contenute nel progetto imprenditoriale proposto;
 - f. principali clienti e commesse;
 - g. sintesi dei risultati economici, finanziari e patrimoniali;
 - h. variazioni significative intervenute rispetto all'assetto societario iniziale;
 - i. assenza di conflitto o concorrenza con le attività istituzionali dell'Università, comprese le attività prestate dall'Università ai sensi del vigente regolamento d'Ateneo in materia di prestazioni conto terzi.

Tale relazione dovrà essere corredata di una copia del bilancio e controfirmata dal/i responsabile/i della/e struttura/e ospitante/i l'azienda spin-off e/o start-up universitaria o, in mancanza di richiesta di spazi all'Università, dal/i responsabile/i della/e struttura/e di afferenza o di provenienza dei soggetti partecipanti alla società provenienti dal mondo universitario, ad evidenza dell'avvenuto riscontro del persistere delle condizioni previste dal presente regolamento, anche ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del presente Regolamento.

3. Qualora la relazione richiamata al comma precedente non dovesse pervenire per due anni consecutivi al CSO, tale carenza sarà segnalata al Consiglio di Amministrazione dell'Università, che provvederà a revocare il riconoscimento della società come spin-off/start-up dell'Università. Nel caso di società spin off partecipata dall'Ateneo, il mancato invio della suindicata relazione costituirà valido motivo di recesso dell'Ateneo.
4. Annualmente il CSO, sulla base dei dati forniti dalle aziende spin-off e start-up universitarie attivate, redige una relazione generale sull'andamento delle stesse, al fine di verificare i risultati raggiunti da ciascuna azienda e la congruenza delle sue attività con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
5. La relazione generale di cui al comma 4 è trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, per deliberare in merito.

Art. 13 - CESSAZIONE STATUS SPIN-OFF E START-UP UNIVERSITARIE

1. Superata la durata massima di permanenza di una società spin-off e/o start-up universitaria presso le strutture dell'Università che l'hanno ospitata, o comunque superato il periodo di validità della convenzione che regola i rapporti tra spin-off e/o start-up universitaria la società acquisisce lo status di "già" spin-off e/o start-up dell'Università.
2. Nel caso di società spin-off partecipata dall'Ateneo l'Università esercita l'opzione di vendita delle proprie partecipazioni nei confronti degli altri soci, oppure il diritto di recedere, ad nutum o a determinate condizioni.

Art. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo a quello dell'emanazione del Decreto Rettoriale.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento si applica alle iniziative di costituzione di imprese spin-off o start-up deliberate successivamente alla sua entrata in vigore.
2. Le iniziative di costituzione di imprese spin off o start-up oggetto già deliberate alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dal Regolamento di cui al D.R. n. 4068 del 5 novembre 2012.